Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 7 aprile 1930 - Anno VIII** — **Numero 82**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rosaini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 571.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 257.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice podestà, presidi o vice presidi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice podestà, presidi o vice presidi, *nel testo modificato che segue*:

Regio decreto-legge 14 *novembre* 1929, *n.* 2012:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di podestà o di vice podestà senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato podestà o vice podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui è podestà o vice podestà abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appartenga a Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui l'impiegato è addetto, nonchè in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podestà o a vice podestà è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti di istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Non si applicano ai professori delle Università ed Istituti superiori.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo, oltrechè nel caso di inconciliabilità dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui essi sono addetti.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 572.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 256.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 573.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 255.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte del cancelliere di legazione Alfonso Arena, è conferita alla vedova, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di lire dodicimila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 574.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 259.

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della cattedrale e del seminario vescovile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente alla « Fabbriceria di S. Maria Assunta in Spezia » il terreno demaniale di mq. 6.986 circa a monte dell'ex batteria Cappuccini presso Porta Rocca per la costruzione della cattedrale, ed al « Seminario vescovile di Spezia » il terreno demaniale di mq. 33.529,16 circa nelle vicinanze di Porta Castellazzo per la costruzione del seminario vescovile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 575.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1930, n. 264.

Approvazione della convenzione per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Torino-Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di iniziare i lavori della autostrada Torino-Milano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 30 novembre 1929-VIII, inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 287, tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima autostrada Torino-Milano, con sede in Torino, per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Torino e Milano.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione per la strada sopra cennata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Società concessionaria.

La Società stessa potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variante o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, statali e provinciali e delle loro dipendenze, nonchè le relative servitù e doveri della proprietà laterale, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge sui lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5.

La Società concessionaria dell'autostrada Torino-Milano ha facoltà di nominare agenti per far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.

Tali agenti dovranno essere approvati a norma dell'articolo 139 della legge di P. S.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, approvate con R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 7.

L'annualità di L. 3.725.166,45, che lo Stato dovrà corrispondere alla Società, ai termini dell'art. 14 della convenzione, sarà compresa nel limite d'impegno per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, limite fissato in lire 35 milioni con l'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1035, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1929-30.

Art. 8.

Le somme che verranno rimborsate dalla Società a norma dell'art. 14 della convenzione, saranno versate in conto entrate del Tesoro.

Quelle che si ricaveranno per effetto dell'applicazione, ad opera compiuta, della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria, andranno a totale beneficio dell'Erario e saranno anche esse versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

E' fatto obbligo alla Società concessionaria di presentare annualmente i propri bilanci ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, al fine di accertare le somme da versarsi all'Erario, nonchè le somme da inscriversi per il servizio delle obbligazioni e dei mutui.

Art. 9.

Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Società dell'autostrada Torino-Milano, capitalizzando il sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualità rilasciati dallo Stato.

Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili, anche nei casi di decadenza e di riscatto.

Art. 10.

La Società concessionaria è autorizzata ad emettere obbligazioni e contrarre mutui per una somma capitale che complessivamente non ecceda i 50 milioni, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 11.

La convenzione stipulata con la Società dell'autostrada Torino-Milano è esente dai diritti di segreteria e verrà registrata con il pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Società concessionaria.

Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue dipendenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 576.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 261.

Estensione alla Borsa merci di Trieste delle disposizioni sull'ordinamento delle Borse del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919, e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;

Veduto il R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, contenente le disposizioni per l'unificazione legislativa dei territori annessi al Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Borsa merci di Trieste la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse del Regno, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e le successive modificazioni.

Art. 2.

Sono di conseguenza abrogate le leggi sulle Borse del cessato regime del 1° e 4 agosto 1875, nn. 67 e 68, e lo statuto della Borsa mercantile di Trieste, approvato dalla Regia prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923.

Art. 3.

E' mantenuto, fino a nuova disposizione, il giudizio arbitrale presso la Borsa merci di Trieste, il cui ordinamento resta regolato dalle « Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste » approvate con decreto del Ministero della giustizia 21 giugno 1929.

Le attribuzioni della Direzione di Borsa, stabilite dalle dette norme di procedura, si intendono deferite alla Deputazione della Borsa merci.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Consiglio provinciale dell'economia di Trieste sottoporrà all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il regolamento speciale per la Borsa merci, di cui all'art. 67 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 262.

Autorizzazione al Ministero della marina a bandire un concorso per 23 fanalisti nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta indispensabilità ed urgenza di autorizzare l'assunzione di personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo per coprire in parte le numerose vacanze esistenti nel ruolo del personale stesso, allo scopo di far fronte alle esigenze dei servizi relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione a seguito di pubblici concorsi di n. 23 fanalisti nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il Ministro Segretario di Stato per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione 578.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2475.**

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 febbraio 1925, n. 230, col quale l'Università di Urbino fu riconosciuta come Università libera e ne fu approvato lo statuto;

Vedute le proposte delle Autorità accademiche della detta Università di varianti allo statuto stesso;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Urbino, approvato col Nostro decreto 8 febbraio 1925, n. 230.

Art. 3. — Alla fine del primo comma si sostituisca alla alla parola « triennio » l'altra « biennio ».

Art. 6. — Si aggiunga il seguente comma:

« In mancanza di un professore stabile potrà essere proposto a Preside o Direttore un professore di ruolo anche non stabile della Facoltà o della Scuola ».

Art. 11. — Si sopprima la lettera *b*).

Art. 12, comma 1°. — Si sostituisca la frase « fra gli insegnanti stabili di materie obbligatorie », con la frase « a norma dell'art. 6 ».

Comma 3°. — Si sostituisca alla parola « triennio » l'altra « biennio ».

Art. 16, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti ».

Art. 17. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto privato (due anni).
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Storia del diritto romano.
4. Diritto civile (due anni).
5. Diritto romano (due anni).
6. Diritto e procedura penale (due anni).
7. Diritto commerciale.
8. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (due anni).
9. Diritto costituzionale.
10. Diritto internazionale.
11. Diritto ecclesiastico.
12. Diritto finanziario e Scienza delle finanze.
13. Diritto processuale civile.
14. Storia del diritto italiano (due anni).
15. Filosofia del diritto.
16. Economia politica.
17. Statistica.
18. Medicina legale.
19. Diritto agrario.
20. Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 18. — Agli ultimi due commi si sostituiscano i seguenti:

« Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, purchè si inscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami.

Lo studente non potrà presentarsi agli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto agrario, se non avrà prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato, nè di diritto romano e storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano; nè di diritto ecclesiastico, internazionale, amministrativo e diritto sindacale e del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; nè di medicina legale prima del diritto e procedura penale; nè di scienza delle finanze prima dell'economia politica.

Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi ».

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di Farmacia, si apportino le seguenti modificazioni:

« 11. Igiene e Batteriologia;
12. Tecnica farmaceutica (semestrale) ».

Art. 40. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea o di diploma ».

Art. 41. — Si sopprima il comma secondo.

Art. 43. — Si sopprima l'intero articolo.

Art. 45. — Si sopprima l'ultimo comma.

Art. 47. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto per la Scuola di Farmacia si danno secondo l'ordine consigliato all'art. 20, ma gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso purchè prendano iscrizione e sostengano i relativi esami in almeno 10 materie ».

Art. 49. — Si sopprima l'ultimo comma.

Tabella *A*. — Alla frase: « Facoltà di Giurisprudenza: Professori di ruolo n. 9 » si sostituisca l'altra: « Facoltà di Giurisprudenza: Professori di ruolo n. 10 ».

Tabella *B*. — Si aggiunga il seguente capoverso:

« Il Consiglio di amministrazione può assegnare compensi speciali ai professori di ruolo per particolari incombenze

Tabella *C*. — Alla voce « Professori incaricati » si sostituisca la seguente elencazione di gruppi di professori incaricati, con la retribuzione annua rispettiva:

« Professori incaricati:

1° *Gruppo*

Per un incarico a professori di ruolo della Università, o a persone residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio o retribuzione fissa . . . . L. 6000

2° *Gruppo*

Per un incarico a professori di ruolo in altra Università od Istituto Superiore, ovvero a persone non residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio . . . . L. 10.000

Per due incarichi. . . . . » 12.000

3° *Gruppo*

Per un incarico a persone non altrimenti stipendiate per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino in dipendenza dell'incarico stesso . . . . L. 12.000

Per due incarichi . . . . » 15.000 ».

Tabella *G.* — Si sopprima la lettera « B » nella nota apposta in calce alla tabella.

Tabella *H.* — Si sopprima.

Art. 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, sia modificata, in conseguenza delle aggiunte e soppressioni approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 12. — FERZI.

Numero di pubblicazione **579.**

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. **263.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Chieti.

N. 263. R. decreto 28 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Chieti viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sig. Mainini Paolo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1925, col quale, fra gli altri, il sig. Mainini Paolo fu Angelo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che il predetto Mainini per motivi di salute ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 23 dicembre 1929 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Mainini Paolo fu Angelo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 270. — PIA.

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1930.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;

Ritenuto che, in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio della ex provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Roma;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Roma;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre opposizione l'Amministrazione provinciale di Roma;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.
(Comuni di S. Andrea Vallefredda, Castelforte).

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione: fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	INFLUENTI DI DESTRA DEL GARIGLIANO.			
	CONTRADA S. EGIDIO.			
1	Sorgente Mola Salomone	Garigliano	S. Andrea Vallefredda	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa E' inscritta al n. 39 dell'elenco delle acque pubbliche dell'ex provincia di Caserta, approv. con R. decreto 9 dicembre 1909 e chiamata impropriamente « Fosso Purgatorio ».
2	Sorgente Piccola Fiuggi	Id.	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa.
3	Sorgenti del fondo La Stanza	Id.	Id.	Dalle sorgenti al loro ultimo sbocco
4	Sorgenti Fontanone	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
5	Sorgenti Sprecamogliera	Id.	Id.	Id.
6	Sorgenti S. Egidio di Sopra (Quattrotorri)	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente S. Egidio (Protrucia)	Id.	Id.	Id.
	CONTRADA S. ANTONIO.			
8	Sorgente S. Lucia (Foramondi)	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
9	Sorgente della Scabbia (Faramondi)	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente della Tigna	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Bagno S. Antonio Maccarone e dei Dolori (Duratorre)	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
12	Sorgente Tomassi	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Bagno di Mezzo	Id.	Id.	Id.
	CONTRADA CASELLE, PORTOBANCONE E CORRIENTI.			
14	Sorgente Ciorra	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
15	Sorgente S. Michele Arcangelo	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
16	Sorgente « Viccari Giulia »	Id.	Id.	Id.
17	Sorgente Comune	Id.	Id.	Id.
18	Sorgente Sicorrienti (Viccari)	Id.	Id.	Id.
19	Sorgente Nervoi (Viccari)	Id.	Id.	Id.
20	Sorgente dell'Arco	Id.	Id.	Id.

CONTRADA CAMPODERITO.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni	Limiti
21	Sorgente Cimino Antonio	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
22	Sorgente Cimino Pietro	Id.	Id.	Id.
23	Sorgente del Voltone	Id.	Id.	Id.
24	Sorgente Giardino del Cavaliere	Id.	Id.	Id.
25	Sorgente Ambroselli	Id.	Id.	Id.
26	Sorgente Pizzella	Id.	Id.	Id.
27	Sorgente « Irace »	Id.	Id.	Id.
28	Sorgente « Massa »	Id.	Id.	Id.
29	Sorgente « Ciarra »	Id.	Id.	Id.
30	Sorgente « Vicari »	Id.	Id.	Id.
31	Sorgente « La Forma »	Id.	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro:* DI CROLLALANZA.

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1930.

Approvazione del piano e del regolamento relativo allo svolgimento della tombola nazionale a beneficio degli Ospedali civili di Cuneo e di Colle Val d'Elsa (Siena) e dell'erigendo Ospedale di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi in data 22 maggio 1913, n. 515 e n. 516; e 10 dicembre 1922, n. 1821, con le quali furono autorizzate le concessioni, con esenzione da ogni tassa erariale, di una tombola telegrafica a favore, rispettivamente, dell'Ospedale civile di Cuneo, di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa e « Regina Elena » di Cosenza, per l'importo, ciascuna, di L. 1.200.000, 1.000.000 e 1.000.000;

Ritenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, gli Enti concessionari si sono riuniti in Consorzio per lo svolgimento delle operazioni rispettive, raggruppate perciò in una unica operazione;

Visti gli atti relativi alla costituzione di detto Consorzio tra gli Enti interessati, legalmente e ad ogni effetto rappresentati dal presidente del Consorzio stesso sig. colonnello Chitti Enrico;

Vista la richiesta in data 12 febbraio 1930-VIII, del presidente del Consorzio, a nome della Commissione esecutiva degli Enti concessionari delle tre tombole, intesa ad ottenere l'approvazione del piano-regolamento dell'operazione come sopra consorziata;

Visto l'art. 88 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 22 luglio 1925, n. 1456;

Visto il nuovo regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento annesso al presente decreto, e che si approva, delle tombole riunite in consorzio, autorizzate, con esenzione da ogni tassa erariale, in favore dell'Ospedale civile di Cuneo per l'ammontare di L. 1.200.000; dell'Ospedale « San Lorenzo » in Colle Val d'Elsa per l'ammontare di L. 1.000.000; e dell'Ospedale « Regina Elena » in Cosenza per l'importo di L. 1.000.000, con leggi, rispettivamente, del 22 maggio 1913, nn. 515 e 516; 10 dicembre 1922, n. 1821, e così per un complessivo importo di L. 3.200.000.

Art. 2.

Gli Enti concessionari, consorziati, e per essi la Commissione esecutiva, costituita come dall'art. 2 del piano-regolamento, con domicilio legale in Roma - piazza del Gesù, n. 48 - sono autorizzati ad emettere per l'esecuzione della tombola consorziata n. 800.000 cartelle unitarie, al prezzo di L. 2 ognuna, e n. 960.000 riunite in biglietti di tre cartelle al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 22 maggio 1930-VIII in luogo da destinarsi da S. E. il Prefetto di Roma, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dallo stesso signor Prefetto o di un suo delegato (presidente); di un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e dal presidente del Consorzio degli Enti concessionari o di un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi, e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola nazionale consorziata di che trattasi, saranno sostenute dagli Enti concessionari e, per essi, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura degli Enti concessionari e, per essi, della Commissione esecutiva, presso la Banca d'Italia o presso uno dei principali Istituti di credito in Roma, almeno trenta giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 500.000, presentandosene ricevuta allo stesso sig. Prefetto, il quale ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma è commessa, ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola consorziata, di cui al presente decreto; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a beneficio degli Ospedali civili di Cuneo, Colle Val d'Elsa (Siena) ed erigendo Ospedale di Cosenza.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 3.200.000, saranno n. 1.760.000 così ripartite:

800.000 unitarie, al prezzo di L. 2 ciascuna, importo . . . . L. 1.600.000

960.000 riunite in biglietti di tre cartelle, a L. 5 a biglietto, importo . . . . » 1.600.000

I registri delle cartelle unitarie saranno:

6.000 da 20 cartelle pari a cartelle 120.000

13.600 da 50 cartelle pari a cartelle 680.000

I registri dei biglietti saranno 8000 ed ognuno di essi conterrà 40 biglietti, ossia 120 cartelle, pari a cartelle 960.000

Un modello delle cartelle e dei vari tipi dei registri sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli di Stato) per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle, porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120 secondo che trattisi di registri da 20, 50, 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affettino la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori colonnello Enrico Chitti, presidente degli Enti riuniti in consorzio, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma, piazza del Gesù, 48, e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle unitarie saranno poste in vendita parte in bianco e parte con i 10 numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti tre cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi 5 giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 500.000 e divisa come appresso:

L. 30.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i 5 numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi 15 numeri sorteggiati, ossia non oltre il 15° estratto;

L. 250.000 al vincitore della prima tombola;

L. 40.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 10.000 al vincitore della terza tombola;

L. 130.000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine quale premio di consolazione da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi 15 numeri estratti, avranno segnato 5 numeri in fila, dei 10 numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga. I premi della prima, seconda e terza tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali fra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della terza tombola parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 130.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi 15 numeri non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio stabilito per la stessa andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda e terza tombola, e almeno 14 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle lire 130.000, 18 giorni dopo l'estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la terza tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri 4 premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza, la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per

il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente nei principali capoluoghi di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso la Banca d'Italia, oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima del giorno fissato per la estrazione, la somma di L. 500.000 presentandone ricevuta a S. E. il Prefetto di Roma.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e paternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore degli Enti beneficati.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante indicazione in termine di ciascuno elenco « Visto buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù 48, primo piano. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al 25° dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, febbraio 1930 - Anno VIII

p. *La Commissione esecutiva:*
Il presidente degli Enti consorziati:
Col. ENRICO CHITTI.

(1979)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12397.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Delfabbro ved. Cabol fu Giovanni, nata a Gorizia il 16 giugno 1885 e residente a Trieste, via del Toro, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emilia Delfabbro ved. Cabol è ridotto in « Cobolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1434)

N. 11419-14053.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kovacic fu Stefano, nato a Trieste il 7 maggio 1902 e residente a Trieste, Guardiella San Giovanni, n. 1098, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1435)

N. 11419-14226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Lussich fu Nicolò, nata a Trieste l'8 febbraio 1896 e residente a Trieste, via San Michele, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Lussich è ridotto in « Lussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1436)

N. 11419-14225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Lussich fu Nicolò, nato a Trieste l'8 aprile 1902 e residente a Trieste, via San Michele, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Lussich è ridotto in « Lussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1437)

N. 11419-7659.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Mahnic fu Giovanni, nato a Metkovic il 21 dicembre 1879 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Mahnic è ridotto in « Macchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1438)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota del 30 marzo 1930-VIII, ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 196, recante proroga di agevolazioni fiscali a favore dell'industria automobilistica.

(1990)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha in data 2 aprile 1930 presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1930, n. 76, concernente esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti i ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio.

(1992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1930, n. 74 — concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia.

(1991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	135048	60 —	Zotti Francesco fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mendai* Michelina, dom. a Barletta (Bari).	Zotti Francesco fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mentana* Michelina, dom. a Barletta (Bari).
3,50 %	743453	157,50	Zucco *Chinà Battista* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cintano (Torino).	Zucco *Giovanni-Battista* di Antonio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	148743	940 —	Vergani Carlo, Cesare e *Vittorio* di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Vergani Carlo, Cesare ed *Aldo*, di Pietro, minori ecc., come contro.
»	119596	55 —	Avio *Rosa* di Antonio, moglie di Persano Domenico vulgo Serafino fu Giuseppe, dom. in Arquata-Scrivia (Alessandria), vincolata.	Avio *Giovanna-Rosa* di Antonio, moglie ecc., come contro.
»	253336	515 —	Radaelli Emanuele fu Francesco, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Radaelli *Albina* fu Francesco, nubile, dom. in Vimercate (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Radaelli *Rosa-Albina* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
»	463808	8.590 —	*Liardi* Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, dom. in Piazza Armerina (Castrogiovanni).	*Liardo-Trigona* Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, domic. in Piazza Armerina (Castrogiovanni).
»	214217	500 —	*Liardi*-Trigona Giovanni fu Giuseppe, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	
3,50 %	666847	17,50	Massa *Luigi* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Zanone Eugenia fu Luigi, ved. Massa, dom. a Sopra la Croce, frazione del Comune di Borzonasca (Genova).	Massa *Giuseppe-Mario-Luigi* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	666848	17,50	Massa Silvia, Elena, *Luigi*, Severina, e Dina fu Giuseppe, minori ecc., come la precedente; con usuf. a Zanone Eugenia fu Luigi, ved. di Massa Giuseppe.	Massa Silvia, Elena, *Giuseppe-Mario-Luigi*, Severina e Dina fu Giuseppe, minori ecc., come contro.
»	133281	5.600 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, moglie del cav. Giovanni Battista Siccardi, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* fu Mattia, moglie ecc., come contro.
»	136433	700 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, moglie di Siccardi Giovanni Battista, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* ecc., come contro.
»	239394	700 —	Pansa *Ernestina* fu Mattia, ved. del cav. avv. Giovanni Battista Siccardi, dom. a Torino.	Pansa *Maria-Ernestina* ecc., come contro.
»	645260	105 —	Raimondo *Argentina-Carolina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Alba (Cuneo).	Raimondo *Carolina-Argentina* ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	153845	500 —	Cenati Santo, Arturo, Giovanni, Ermenegilda, Maria e *Albina* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Radici Erminia fu Giovanni, ved. *di Cenati*, dom. a Romano di Lombardia (Bergamo).	Cenati Santo, Arturo, Giovanni, Ermenegilda Maria e *Albino* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Radici Erminia fu Giovanni, ved. *Cenati*, dom. come contro.
Debito redimibile 3 %	2961	300 —	D'Apoto Rosaria di Francesco, moglie di *Galinelli* Tommaso, dom. n Avezzano (Aquila).	D'Apoto Rosaria di Francesco, moglie di *Galanello* Tommaso, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	448	Cap. 1.000 —	*Begalli* Alberto di Romano, minore sotto la p. p. del padre.	*Begal* Alberto di Romano, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	806522	350 —	Amateis Domenica di Giovanni-Maria, nubile, dom. a Torino; con usuf. vitalizio a Marcellino *Marianna* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	Amateis ecc. come contro, con usuf. vitalizio a Marcellino *Domenica-Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
3,50 %	489485	182 —	Camussi *Alfonso* fu Emilio, dom. in Torino, vincolata.	Camussi *Carlo-Alfonso* fu Emilio, dom. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	111958	45 —	Greco Giovanni fu *Feliciantonio*, minore sotto la p. p. della madre D'Abramo Teresina fu Angelo, ved. di Greco *Feliciantonio*, dom. in Guglionesi (Campobasso).	Greco Giovanni fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre D'Abramo Teresina fu Angelo, ved. di Greco *Antonio*, dom. come contro.
»	111957	45 —	Greco Luigi fu *Feliciantonio*, minore ecc., come la precedente.	Greco Luigi fu *Antonio*, minore ecc., come la precedente.
»	111956	45 —	Greco Angelo fu *Feliciantonio*, minore ecc., come la precedente.	Greco Angelo fu *Antonio*, minore ecc., come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 145.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 21 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Tasso prof.ssa Gemma fu Ferdinando, per conto della Scuola normale femminile di Cagliari — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 20, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2027 — Data: 1° luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Imperia — Intestazione: Barnato Ermelinda fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: un certificato di deposito della ricevuta provvisoria — Capitale: L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 30 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Giuseppe Bulzacca di Andrea, per conto della Congregazione di carità di Cotignola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 13.955, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 26 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Nicoli rag. Riccardo fu Luigi, domiciliato in Reggio Emilia, per conto dell'Opera pia Legato Salvarani don Serafino di Compegine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 325, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 13 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Carbone Vincenzo fu Giuseppe, per conto dei minori Viterbo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 325, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 76.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.66	Belgrado	33.75
Svizzera	369.32	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.792	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.105
Spagna	239.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.56	Rendita 3.50 %	67.80
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.06	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.54	Consolidato 5 %	80.80
New York	19.077	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.07	I Serie	74.90
Oro	368.09	II Serie	73.40

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, nn. 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro n. 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari fra gli Istituti stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 27 giugno 1928, n. 1047;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per l'educazione nazionale;

Visto il parere favorevole del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentare possibilmente in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non inferiore di oltre quattro mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

I concorrenti, i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1910)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.